

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1963

#### Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori

ONOREVOLI SENATORI. — I tabaccai sono tenuti ad anticipare il pagamento dei generi di monopolio all'atto del loro prelevamento presso gli organi di vendita del Monopolio.

Dato l'elevato prezzo dei generi, essi incontrano difficoltà a reperire i capitali necessari, per cui hanno da tempo richiesto, attraverso la loro Associazione di categoria, di ottenere una dilazione nel pagamento, almeno fino al successivo prelevamento, allo scopo di poter meglio rifornire i loro esercizi per fronteggiare le esigenze sempre in aumento del consumo.

La richiesta coincide con l'interesse dell'Erario a potenziare le vendite dei generi di monopolio, che sono colpiti da elevata imposta e si traduce anche in un'economia del costo di distribuzione per l'Amministrazione, in quanto riduce il numero dei prelevamenti di ciascun rivenditore, che oggi sono, per necessità, tollerati in più di uno per settimana.

L'operazione non comporta alcun rischio, poichè al tabaccaio viene richiesta idonea cauzione, e, d'altra parte, l'interessato non si espone alla perdita della licenza, che assicura tranquillità di lavoro a lui ed ai suoi congiunti, per appropriarsi del modesto ammontare di una levata di generi.

Il sistema è stato, del resto, adottato da anni dal Monopolio francese senza che esso abbia dato luogo ad alcun inconveniente.

Esso non comporta onere per l'Erario ed è da prevedere che non verrà neppure avvertito, nella sua prima attuazione, come minor gettito complessivo ricavato dalla vendita dei generi di monopolio, sia per la brevità della dilazione concessa (mediamente di una settimana), la cui attuazione è del resto graduale e non simultanea in tutto il territorio soggetto a monopolio, sia perchè la gradualità stessa nella concessione della dilazione coincide con il prevedibile incremen-

to delle vendite provocato dal miglior rifornimento delle rivendite.

In base a tali considerazioni si è predisposto l'unito disegno di legge col quale si sostituisce il testo dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Il primo comma del nuovo articolo ricalca la disposizione attuale, in base alla quale il rivenditore è tenuto al pagamento dei generi di monopolio all'atto dell'acquisto e deve vendere i generi stessi ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

Col secondo comma dell'articolo si conferisce all'Amministrazione la facoltà di concedere al rivenditore, che ne faccia domanda, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, contro prestazione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. In tal modo l'Amministrazione è pienamente garantita contro ogni rischio, quando la dilazione del pagamento dei generi venga richiesta da un rivenditore singolo.

Va da sè che, una volta prestata la cauzione, il rivenditore possa usufruirne per garantire la dilazione nel pagamento dei successivi prelevamenti, occorrendo soltanto, eventualmente, integrarne l'importo, ove questi ultimi fossero fatti per un ammontare maggiore.

Col terzo comma viene prevista la possibilità che la cauzione sia prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori, con un minimo di cinque milioni, nel qual caso il rischio della dilazione al pagamento si riduce moltissimo. In questa ipotesi la misura della cauzione può essere ridotta ad un ventesimo dell'importo dei generi prelevati.

Gli ultimi due commi, infine, che ricalcano le disposizioni attuali, prevedono altresì che mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, vengano stabilite le modalità per la prestazione della cauzione quando l'Amministrazione conceda ai rivenditori il pagamento differito dei generi.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

*Articolo unico.*

L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

**Art. 24.**

*(Acquisto e vendita dei generi di monopolio  
Aggi e indennità)*

« I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richie-

sta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, viene fissata la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo ».